

---

**Partner**

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghe  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

---

**Of Counsel**

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
BSc (Hons) ACCA Peter Harrison  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Federica Prete  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 14 febbraio 2023

**Comunicazione n. 2/2022****Oggetto: Certificazione Unica 2023**

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo la scadenza per la predisposizione e l'invio della **Certificazione Unica "CU 2023", relativa ai redditi 2022.**

Il modello è volto a certificare i dati reddituali e previdenziali dei **lavoratori dipendenti e assimilati**, nonché i dati relativi ai **redditi di lavoro autonomo (anche occasionale), provvigioni e redditi diversi.**

La Certificazione Unica deve essere trasmessa sia al percettore sia telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **16 marzo 2023.**

L'invio al percettore è a carico di ciascun sostituto d'imposta e può essere effettuato elettronicamente, se il percettore è in grado di scaricare la certificazione e stamparla, mentre non può essere utilizzato l'invio telematico in caso di consegna della certificazione agli eredi.

È sempre facoltà del percettore richiedere l'invio cartaceo della CU.

Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.

**1) SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO**

Sono tenuti alla predisposizione e all'invio della Certificazione Unica 2023 coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte riferite a:

- **redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42 del 4 febbraio 1988. Si ricorda che è necessario certificare anche i redditi di lavoro autonomo corrisposti ai soggetti c.d. minimi (art. 27 D.L 98/2011) e ai soggetti c.d. forfetari (art. 1 L. 190/2014), benché i relativi compensi non siano soggetti a ritenuta d'acconto;

- **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **corrispettivi** erogati nel 2022 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*ter* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Ricordiamo che sono obbligati alla predisposizione e invio della Certificazione Unica gli **intermediari immobiliari** che nel corso del 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, hanno operato le ritenute del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi percepiti e relativi a contratti di locazioni brevi.

Inoltre, anche i **soggetti in regime forfettario** sono obbligati al rilascio della CU qualora abbiano erogato nel corso del 2022:

- somme a titolo di redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati;
- somme a titolo diverso sulle quali è stata facoltativamente operata la ritenuta.

## 2) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l'adempimento sarà predisposto direttamente dallo stesso.

I Clienti, invece, che gestiscono in proprio la contabilità e vogliono avvalersi dello Studio per il servizio di predisposizione della Certificazione Unica, sono invitati a trasmettere la relativa documentazione entro e non oltre **giovedì 23 febbraio 2023**.

## 3) SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica rimangono quelle già vigenti a partire dall'anno l'anno 2017, ovvero:

- euro 100 per ogni CU, con massimo di euro 50.000;
- euro 33,33 per ogni CU, con un massimo di euro 20.000, se la CU corretta è trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione;
- nessuna sanzione se la CU errata, inviata entro il 16 marzo, e poi corretta e trasmessa entro i successivi cinque giorni.

Si segnala infine che l'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 428 del 12/08/2022](#), ha affermato che l'importo dell'imposta di bollo riaddebitata al cliente dal contribuente che applica il regime

forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati